

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

nella seduta del 24 giugno 2025

- visto il regolamento 13 dicembre 2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense relativo alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- vista la delibera del 4 febbraio 2025 con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha deliberato di costituire un osservatorio circondariale sull'esercizio della giurisdizione;
- visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1

Istituzione e scopi dell'Osservatorio circondariale

E' istituito presso l'Ordine degli avvocati di Brescia l'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio circondariale).

L'Osservatorio circondariale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi dell'accesso alla giustizia.

L'Osservatorio circondariale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale.

L'Osservatorio circondariale è organo dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Art. 2

Rapporti con l'Osservatorio nazionale, con l'Osservatorio distrettuale e con gli Osservatori circondariali

Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio circondariale si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, con l'Osservatorio distrettuale della giurisdizione e con gli osservatori circondariali degli altri Ordini del distretto, ove costituiti.

L'Osservatorio circondariale, in collaborazione con l'Osservatorio distrettuale e gli osservatori circondariali del distretto, effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, e partecipa alla elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale, formulando proposte e osservazioni.

Nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, l'Osservatorio circondariale si uniformerà per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3

Elaborazione di studi e proposte

L'Osservatorio circondariale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

Art. 4

Organi dell'Osservatorio circondariale

Sono organi dell'Osservatorio circondariale il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia, ovvero un consigliere suo delegato, il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico, ove costituito.

L'Osservatorio circondariale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, ovvero dal consigliere suo delegato, il quale ne dirige le attività e ne è responsabile, e presiede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, o dal consigliere suo delegato, nonché da tre componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, da quest'ultimo nominati.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del consigliere suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio circondariale e ne controlla l'esecuzione. Inoltre può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

Art. 5

Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio circondariale, di concerto con l'Osservatorio distrettuale e gli altri osservatori circondariali ove costituiti, coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario del distretto al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi circondari.

Art. 6

Giustizia penale e situazione delle carceri

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del circondario, l'Osservatorio circondariale, di concerto con l'Osservatorio distrettuale, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7

Strutture di supporto dell'Osservatorio circondariale

Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio circondariale si avvale del personale dipendente dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Per le attività di raccolta dei dati nonché per le attività di studio e di ricerca l'Osservatorio circondariale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 8

Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca

L'Osservatorio circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 9

Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

L'Osservatorio circondariale, anche eventualmente in cooperazione con l'Osservatorio distrettuale e con gli altri osservatori circondariali del distretto, può predisporre progetti per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della Unione Europea.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella apposita pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Ordine degli avvocati di Brescia, www.ordineavvocatibrescia.it